



La revocabilità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'EUIPO (tra continuità funzionale e funzione giustiziale)
Ginevra Greco

La Corte precisa la nozione di «errore procedurale evidente» ai sensi del regolamento sul marchio dell'Unione europea che consente all'EUIPO di revocare le proprie decisioni. Le decisioni delle commissioni di ricorso dell'EUIPO nei procedimenti inter partes sono revocabili, ai sensi dell'art. 80, par. 1, del regolamento n.207/2009, in caso di errore procedurale evidente imputabile alle medesime commissioni di ricorso. La violazione dell'obbligo di motivazione, come un difetto o un'insufficienza di motivazione, costituisce un errore procedurale, ai sensi del citato art. 80, par. 1. L'errore di diritto commesso dal Tribunale non invalida la sentenza impugnata, se il dispositivo della medesima sentenza risulta fondato per altri motivi di diritto.

Per leggere l'articolo completo, clicca [qui](#)

The Court clarifies the concept of 'obvious procedural error' for the purposes of the European Union trade mark regulation which should lead EUIPO to revoke its own decision. The EUIPO's Board of Appeal's decisions in inter partes proceedings are revocable under art. 80, para.1 of Regulation n.207/2009, in case of a clear procedural mistake committed by the above Boards of Appeal. Any infringement of the obligation to state reasons, such as a failure to state reasons or an inadequate statement of reasons, constitutes a procedural error for the purposes of art. 80 para. 1. The legal error of the Board does not invalidate the decision under appeal, if the decision's is based on different legal principles.

To read the full article, click [here](#)